

Art. 25 (Iscrizione nel registro)

ANIA rileva che il Regolamento non assegna alcun termine all'ISVAP per le proprie attività istruttorie. Chiede che sia previsto un termine congruo per l'espletamento di dette attività.

AIBA propone, al fine di rendere certo l'inserimento di un nuovo collaboratore di cui alla sezione E, di introdurre la previsione del termine entro cui l'ISVAP deve provvedere all'iscrizione nel registro o in alternativa, di prevedere un'iscrizione automatica sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti fornita dall'intermediario di riferimento, con il potere dell'ISVAP di revocare l'iscrizione entro un certo termine; tale automatismo si giustificerebbe peraltro con la responsabilità gravante sull'intermediario per conto del quale tali soggetti operano. Analoga proposta è stata formulata da EURIZON FINANCIAL GROUP.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi agli intermediari assicurativi e riassicurativi (iscrizioni e cancellazioni) sono fissati in 90 giorni, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

ALLEANZA con riferimento anche all'art. 18, chiede: a) di poter inviare le richieste di iscrizione (e cancellazione) e l'elenco contenuto nella tabella A di cui all'allegato n. 5 al Regolamento, mediante flusso informatico; b) che i tempi di espletamento dell'istruttoria siano il più possibile ristretti; c) che l'esito dell'istruttoria venga comunicato in via telematica, ovvero che si adotti un meccanismo di silenzio assenso.

Le richieste di iscrizione e cancellazione debbono sempre essere inviate anche su supporto cartaceo, con possibilità tuttavia di fornire taluni elementi (quali l'elenco e i dati dei soggetti da iscrivere) su supporto informatico, secondo gli schemi previsti dagli allegati al Regolamento. I tempi massimi per l'espletamento dell'istruttoria, come detto, sono fissati in 90 giorni. L'esito dell'istruttoria può essere comunicato dall'ISVAP in via telematica esclusivamente in caso di esito positivo. In caso di rigetto della domanda di iscrizione, l'ISVAP ne preannuncia per iscritto l'esito, indicando le ragioni e fissando un ulteriore termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale procede all'invio di comunicazione scritta, conclusiva del procedimento.

Art. 26 (Cancellazione dal registro)

Un broker, visto che il mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni comporta la cancellazione dal registro, chiede di prevedere un'apposita disciplina per i soggetti iscritti che cessano di esercitare l'attività in proprio o per una società iscritta, al fine di operare per un intermediario di un altro Stato membro esercente l'attività in Italia in regime di stabilimento.

La fattispecie descritta potrebbe essere considerata nell'ambito dei "giustificati motivi" che, a norma dell'art.113 del Codice, potranno essere adottati al fine di evitare la cancellazione e che saranno valutati dall'ISVAP caso per caso.

ANSAINA propone di modificare l'articolo nel senso di prevedere che la comunicazione di cancellazione dalla sezione E del registro venga indirizzata anche al soggetto interessato.

Proposta parzialmente accolta. Al fine di consentire al soggetto interessato di venire a conoscenza del provvedimento di cancellazione (o di diniego dell'iscrizione) disposto nei suoi confronti, viene inserita una nuova previsione in forza della quale l'impresa o gli intermediari che hanno ricevuto dall'ISVAP la relativa comunicazione devono provvedere tempestivamente a darne notizia al soggetto interessato.

Art. 27 (Reiscrizione nel registro delle persone fisiche)

ANIA propone la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 in quanto sembra in contrasto con la lettera a), che prevede che rimanga valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione.

Proposta accolta.

Un broker propone di modificare il termine di un anno di cui alla lettera b) del comma 1 con il termine di tre anni, in quanto sarebbe contrario allo spirito di snellezza della Direttiva europea richiedere all'intermediario l'aggiornamento professionale dopo un solo anno dalla cancellazione dal registro.

Proposta non accolta. Il termine di un anno è stato fissato in coerenza con l'obbligo di aggiornamento professionale che grava sugli iscritti nel registro.

Art. 29 (Passaggio ad altra sezione del registro)

ANIA, relativamente al comma 1, ultimo periodo, richiama le considerazioni relative all'art. 27.

Si veda soluzione sub art. 27.

Un broker ritiene che dovrebbe essere prevista un'unica istanza con cui l'intermediario possa richiedere la cancellazione dalla sezione di provenienza e l'iscrizione nella nuova sezione del registro, al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di evitare che il richiedente venga cancellato prima di essere iscritto nella nuova sezione.

Le istanze, ancorché formulate con modelli separati, possono essere presentate contestualmente.

Un agente chiede se il richiamo all'art. 27 circa la validità del requisito di professionalità su cui si è basata la prima iscrizione, consenta - anche dopo il 31